

**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**EXPORTDAY**

**Info Brexit**

Implicazioni relative all'applicazione delle disposizioni doganali  
Il sistema dei controlli  
Conseguenze sulla fiscalità indiretta (IVA)

Ravenna, 18 marzo 2019



**GENERAL DECLARATION**

(Outward/Inward)

AGRICULTURE, CUSTOMS, IMMIGRATION, AND PUBLIC HEALTH

Crew or Operator: NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

Marks of Nationality and Registration: U.S.A. Flight No: APOLO 11 Date: JULY 24, 1969

Departs from: MOON (Place and Country) Arrival at: HONOLULU, HAWAII, U.S.A. (Place and Country)

**FLIGHT ROUTING**

("Place" Column always to list origin, every enroute stop and destination)

PLACE	TOTAL NUMBER OF CREW	NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE	CARGO
CAPE KENNEDY	COMMANDER NEIL A. ARMSTRONG		
MOON	<i>Neil A. Armstrong</i>	<b>Departure Place:</b> Embarking: NIL	MOON ROCK AND MOON DUST SAMPLER CARGO Manifests Attached
JULY 20, 1969 HONOLULU	COLONEL EDWIN E. ALOSIN, JR. <i>E. E. Alosin</i>	Through on same flight: NIL	
	<i>M. Collins</i>	<b>Arrival Place:</b> Disembarking: NIL	
	LT. COLONEL MICHAEL COLLINS	Through on same flight: NIL	

Declaration of Health

Persons on board known to be suffering from illness other than sickness or the effects of accidents, as well as those cases of illness disembarked during the flight:

NONE

Any other condition on board which may lead to the spread of disease:

TO BE DETERMINED

Details of each disinfecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinfecting has been carried out during the flight give details of most recent disinfecting:

Signed, if required

Crew Member General

For official use only

HONOLULU AIRPORT  
Honolulu, Hawaii  
ENTERED

*Edward J. Devereux*  
Customs Inspector

I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight.

## ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci fuori dal territorio dell'Unione europea devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito ovvero a quello in cui le merci preparate per l'esportazione. L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione [art. 1 - punto 19 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446]

## IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono importare merci nel territorio Unionale devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate [art. 159 Reg. (UE) n. 952/2013).

All'atto della dichiarazione doganale, **l'attraversamento dei beni della linea di confine prevede un'imposizione di diritti** in base alla tipologia di merce e all'origine, commisurato a quanto disposto dalla Tariffa Doganale, normalmente in percentuale al valore commerciale della merce importata.



COMUNITÀ EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.					A. UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					
ESEMPLARE PER IL PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	1 <input type="checkbox"/> 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE					
					3 Formulati		4 Dist di carico			
					5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numeri di riferimento	
	8 Destinataro N.				Numero del suggello (S26)					
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				Codice met. pag. spese di trasg. (S29)		15 C.P. sped./esport.		17 Cod P. destinaz.	
					Codici del o dei paesi di transito (S13):					
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				19 Car.		20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della transazione	
	25 Modo di trasg. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno							
	1	29 Ufficio d'uscita			30 Localizzazione delle merci					
31 Colli e designazione delle merci	32 Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic. N.		33 Codice delle merci			
					34 Cod. P. d'origine		35 Messa lorda (kg)			
					37 R. E. G. I. M. E.		38 Messa netta (kg)			
					40 Dichiarazione somministrata Documento precedente					
					41 Unità supplementari		Numero del suggello (S26)			
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilaione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
						B) DATI CONTABILI				
	Totale:									
50 Obbligato principale N.				Firma:						
rappresentato da										
Luogo e data:										
CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (X)					Timbro:					
Data di arrivo:										
Controllo dei sigilli:										
Osservazioni:										
E' CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					Timbro:					
Risultato:					54 Luogo e data:					
Suggeriti apposti: Numero:					Firma e nome del dichiarante/rappresentante:					
marche:										
Termine limite (data):										
Firma:										





## Codice E.O.R.I.

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci devono essere in possesso di un codice identificativo alfanumerico denominato EORI (**E**conomic **O**perator **R**egistration and **I**dentification).

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti [art. 9 Regolamento (UE) n. 952/2013].

## REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici stabiliti in Italia devono acquisire il codice identificativo EORI, sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale :

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso "IT" seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.



## IL CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO

**Tutte** le dichiarazioni doganali vengono sottoposte a controllo dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denominato «Circuito Doganale di Controllo»

Il CDC acquisisce i dati dalla dichiarazione presentata (D.A.U.) li sottopone ad esame e mediante profili di rischio esistenti nella griglia dei rischi rilascia un feedback per la tipologia di controllo a cui deve essere sottoposta la merce.

# ANALISI DEI RISCHI CENTRALIZZATA

## Il circuito doganale di controllo

CA

*Controllo automatizzato* (l'operazione doganale presenta un profilo di rischio basso)

CD


*Controllo documentale* (Consente di accertare dall'esame della documentazione lo speditore, il produttore, il trasportatore. I controlli prevedono anche la richiesta di documentazione integrativa)

CS

*Controllo scanner* (La scansione a mezzo apparecchiatura radiogena, previo riscontro documentale, nonché la verifica fisica della merce qualora l'esito sia difforme)

VM

*Visita merci* (La verifica fisica totale della merce con eventuale campionamento per analisi)



*Controllo scanner*







## Mercato unico

E' un territorio senza frontiere interne o altri ostacoli normativi alla libera circolazione di beni, capitali, servizi e lavoro. L'accordo non copre le politiche comuni dell'agricoltura o della pesca, né la giustizia e gli affari interni, né la politica estera e di sicurezza.

Il mercato unico europeo (*Spazio Economico Europeo* (SEE) comprende i paesi dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. La Svizzera, fa parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) ma non aderisce allo SEE.

## *Unione doganale*

Armonizza i dazi doganali sui beni provenienti dai paesi extra UE. Le autorità doganali collaborano come se fossero un'unica entità, applicano le stesse tariffe alle merci importate nel loro territorio dal resto del mondo, mentre non applicano tariffe fra di loro. È possibile che un paese faccia parte di un'unione doganale con l'UE ma non nel mercato unico (ad esempio l'Unione doganale-Turchia che non include: Prodotti di esportazione agricoli e Prodotti del carbone e dell'acciaio)

---




## BREXIT - Problematiche

---



### panoramica dello scenario





## SINTESI GENERALE

### Acquisti e Cessioni IT-GB

Totale Dettagli	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Acquisti di beni	861.924	932.564	704.863	2.499.351
Cessioni di beni	1.497.708	1.564.486	1.613.051	4.675.245
<b>Totale</b>	<b>2.359.632</b>	<b>2.497.050</b>	<b>2.317.914</b>	<b>7.174.596</b>

Totale Ammontare	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Acquisti di beni	12.736.457.742	13.232.152.234	14.549.418.435	40.518.028.411
Cessione di beni	24.665.165.987	25.477.291.018	25.759.253.118	75.901.710.123
<b>Totale merce</b>	<b>37.401.623.729</b>	<b>38.709.443.252</b>	<b>40.308.671.553</b>	<b>154.639.738.534</b>

(Fonte: Data Warehouse Dogane COGNOS - INTRA)





## SINTESI – anno 2018

### Acquisti e Cessioni Provincia di Ravenna – Regno Unito

Acquisti di beni €	Cessioni di beni €	Totale €	Saldo €
77.163.424	216.841.824	294.005.248	139.678.400



		Acquisti di beni
02	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI	2.286.957
25	SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI	1.849.656
28	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI	1.188.829
29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI	3.071.170
33	OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE	2.112.835
38	PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	<b>6.934.490</b>
39	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE	2.983.126
40	GOMMA E LAVORI DI GOMMA	1.002.259
63	ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI	1.106.359
68	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI	2.930.144
72	GHISA, FERRO E ACCIAIO	<b>8.946.457</b>
73	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO	1.024.081
84	REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI	<b>7.653.905</b>
85	MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO	5.515.557
87	VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI	<b>18.998.177</b>
90	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;	2.061.516



		Cessioni di beni
04	LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE	5.362.777
08	FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI	<b>13.015.036</b>
12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI	2.259.576
19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA	2.554.091
20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE	3.432.851
27	COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI	4.481.939
28	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI	2.002.639
29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI	3.082.121
30	PRODOTTI FARMACEUTICI	<b>16.367.278</b>
35	SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI	3.259.259
38	PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	1.826.004
39	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE	<b>8.919.484</b>
40	GOMMA E LAVORI DI GOMMA	<b>12.559.541</b>
44	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO	1.263.692
69	PRODOTTI CERAMICI	2.830.193
70	VETRO E LAVORI DI VETRO	872.216
72	GHISA, FERRO E ACCIAIO	<b>82.639.363</b>
84	REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI	<b>32.392.566</b>
85	MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO	6.898.419
90	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;	944.334
94	MOBILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE	2.580.279



## **TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO**

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93, ma esportazioni.

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93, ma importazioni.

Pertanto per scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA.

## **TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO**

Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto del Regno Unito costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cosiddetto plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

## OPERAZIONI CON IL REGNO UNITO

Dall'analisi dei flussi\* è risultato che diversi operatori economici effettuavano scambi esclusivamente nell'ambito UE o con il Regno Unito.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provveduto ad individuarli comunicando loro l'attribuzione automatica del codice EORI.

Per la provincia di Ravenna gli operatori interessati in tal senso sono circa 210\*.

\* sistema informativo della Banca dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

---



Gentile Imprenditrice e gentile Imprenditore,

come è noto, il Regno Unito, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, ha deciso di recedere dall'Unione.

Qualora non si dovesse definire un accordo, già dal prossimo **30 marzo 2019** tutte le operazioni di acquisto e di vendita tra l'Italia ed il Regno Unito non costituiranno più operazioni intraUE e quindi dovranno essere trattate come importazioni ed esportazioni, con conseguente adempimento integrale delle formalità doganali previste dalla normativa unionale vigente (Codice doganale dell'Unione).

Per facilitare la gestione di questa nuova fase dei rapporti commerciali con il Regno Unito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto un piano straordinario rivolto agli operatori economici che non hanno finora avuto diretta esperienza operativa con gli adempimenti doganali, supportando, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, le imprese che decideranno di richiedere specifica assistenza.

Al riguardo, ho il piacere di informarla che questa Agenzia in data **18 marzo** p.v. ha organizzato, presso gli Uffici delle Dogane, una giornata dedicata agli operatori economici (EXPORTDAY), in occasione della quale sarà possibile richiedere informazioni e ottenere chiarimenti anche sui principali temi connessi alla BREXIT. Dall'**11 marzo**, accedendo al sito [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it), nell'apposita sezione dedicata, potranno essere acquisite le informazioni di dettaglio sugli Uffici delle Dogane dove si svolgerà l'evento ed i relativi programmi.

Poiché per effettuare operazioni doganali con i Paesi extraUE è necessario registrarsi in una banca dati Europea che attribuisce un codice identificativo unico ad ogni operatore economico, denominato EORI (Economic Operator Registration and Identification), questa Agenzia, con lo scopo di semplificare gli adempimenti, ha provveduto a renderlo disponibile. Sarà possibile per lei acquisire il suo codice a decorrere dalla data del 18 marzo, inserendo nella banca dati dell'Unione Europea - nel link di seguito indicato - alla voce "Convalidare i numeri E.O.R.I." - il codice IT seguito dalla sua partita iva:  
[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/eos/eori\\_home.jsp?Lang=it](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=it).

Per ogni aggiornamento ed ulteriori informazioni di dettaglio la invitiamo a consultare il nostro portale dove sono pubblicate specifiche informazioni nella sezione INFOBREXIT e dove sono anche disponibili alcuni documenti pubblicati dalla Commissione Europea che dettano le linee guida comuni per tutti gli Stati membri dell'Unione.

Cordiali saluti.

F. to Benedetto Mineo



## IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito, si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.

Alune merci sono soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.





# INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

Sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario adottate da parte delle Autorità doganali degli SM con cui attribuiscono la classificazione doganale ad una merce determinando il codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.

Costituiscono vincolo per tutte le Autorità doganali dell'Unione europea a riconoscere al titolare indicato nell'ITV il codice tariffario indicato per quella determinata merce, in occasione dell'espletamento delle operazioni doganali.



# INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

Relativamente alle Informazioni Tariffarie Vincolanti già rilasciate, i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno valutando, a decorrere dall'entrata in vigore della Brexit:

- ✓ l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
- ✓ l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un codice EORI nel Regno Unito;

Non si potrà più utilizzare ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito (rilevabile nella casella 44 delle dichiarazioni doganali il codice C626).



# GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg. UE 2447/2015 artt. da 49 a 54

Particolari esenzioni o riduzioni di dazi doganali applicati a determinate merci importate nella U.E. da paesi terzi.

Relativamente alla gestione dei contingenti tariffari, i Servizi della Commissione stanno valutando l'opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell'uscita del Regno Unito.



## L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/PAESI TERZI

Negli scambi tra UE e Paesi Terzi accordisti occorre rivalutare il carattere originario delle merci. Qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, tale origine andrà riesaminata, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

## L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

- In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale.
- Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale.
- Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine.
- Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo.



## INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL'ORIGINE GIÀ RILASCIATE

L'istituto dell'Informazione Vincolante in materia di Origine "IVO", è una rilevante facilitazione per gli operatori economici.

Obbliga tutte le amministrazioni doganali dell'U.E., per un periodo di tre anni, disciplinano l'origine di una merce sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell'informazione.

La validità delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali britanniche, nonché delle decisioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori britannici è subordinata ad una decisione della Commissione europea, in mancanza della quale le suddette decisioni diventano inefficaci.



# TUTELA DOGANALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## REG. (UE) n. 608/2013 - Istanze già esistenti

Dalla data della Brexit le **decisioni di accoglimento** delle istanze di intervento doganale (Application For Action - AFA) dei diritti di proprietà intellettuale emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento** di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito, mentre le istanze unionali valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.

## AUTORIZZAZIONI E RESTRIZIONI

La merce in potrebbe essere soggetta a vincoli di carattere:  
autorizzativo


A red rectangular stamp with a distressed, ink-like texture. The word 'AUTHORIZED' is written in bold, black, uppercase letters across the center of the stamp, which is tilted slightly upwards to the right.

o restrittivo

A red prohibition sign consisting of a thick red circle with a diagonal slash from the top-left to the bottom-right. Inside the circle, the words 'RESTRICTED' and 'ITEMS' are written in bold, black, uppercase letters, stacked vertically.



# ESPORTAZIONE





## **Autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. - Autorità nazionale UAMA**

Trasferimenti intracomunitari

Attualmente i trasferimenti di materiali di armamento nell'ambito UE sono autorizzate dalla UAMA con le seguenti tipologie di autorizzazione (art.10 bis della Legge):

- a) Autorizzazione individuale di Trasferimento
- b) Autorizzazione Globale di Trasferimento
- c) Autorizzazioni Generali di Trasferimento



## **Autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. - Autorità nazionale UAMA**

Esportazioni/Importazioni

Dall'entrata in vigore della "Brexit" i trasferimenti verso Regno Unito costituiranno esportazioni o importazioni e soggetti alle autorizzazioni previste per i Paesi Terzi di cui all'art. 13 della legge n. 185/90.

Autorizzazioni pre-Brexit



## **Autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. - Autorità nazionale UAMA**

I provvedimenti già rilasciati rimarranno validi sino alla scadenza indicata nella licenza (Autorizzazione Individuale di Trasferimento e Autorizzazione Globale di Trasferimento) e potranno essere prorogati ma dovranno essere presentate agli Uffici delle dogane le relative dichiarazioni doganali di esportazione (DAU), che andranno a scaricare l'autorizzazione di riferimento, e non più le dichiarazioni di trasporto e transito intracomunitario (DTTI).



## INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Per informazioni è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a: [adm.infobrexit@adm.gov.it](mailto:adm.infobrexit@adm.gov.it).

E' consigliabile consultare gli **avvisi sui preparativi alla Brexit** pubblicate dalla Commissione europea:

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it)

# Grazie dell'attenzione



